

**MEMORANDUM DI INTESA
TRA
IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA SALUTE E DELL'INDUSTRIA MEDICA DEL TURKMENISTAN
SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLE SCIENZE
MEDICHE**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute e dell'Industria medica del Turkmenistan, di seguito denominate "le Parti",

animati dalla volontà di sviluppare, nei settori di rispettiva competenza, una fruttuosa collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche,

hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1

Le Parti, nei limiti delle rispettive competenze, svilupperanno una collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche ispirandosi ai principi di reciprocità e uguaglianza.

Articolo 2

Le Parti coopereranno nei seguenti campi:

- Protezione della salute materno-infantile, compresa la salute riproduttiva;
- Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie non trasmissibili con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari, alle neoplasie, al diabete, alle malattie croniche degli apparati respiratorio e digerente;
- Prevenzione primaria e promozione della salute, con particolare riguardo agli stili di vita, comprese le corrette scelte nutrizionali;
- Dipendenze da sostanze: tabacco, droghe, alcool;
- Scambio di buone pratiche e linee di indirizzo per la sicurezza alimentare con particolare riferimento ai settori della ristorazione ospedaliera e collettiva ed al contenimento degli sprechi alimentari;
- Scambio di informazioni in merito all'assistenza sanitaria di base ed alla sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive (in particolare: tubercolosi, HIV/AIDS, epatiti), comprese le misure di preparazione e risposta ad eventi pandemici;
- Assistenza e collaborazione nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici;
- Altri ambiti e forme di collaborazione possono essere sviluppati di comune intesa tra le Parti.

Articolo 3

La collaborazione tra le parti si svilupperà attraverso le seguenti modalità:

- Scambi di esperienze sulle attività considerate prioritarie dalle Parti, compresi scambi di pareri e di esperti;
- Scambi di informazioni e di documentazione;
- Promozione di contatti tra istituti, ospedali e organismi italiani e turkmeni operanti nel settore sanitario;
- Scambio di delegazioni e di personale sanitario;
- Riunioni, seminari, conferenze ed altre attività su tematiche decise in precedenza di comune intesa organizzati dalle Parti;
- Scambi di esperienze nell'elaborazione di linee di indirizzo per la ristorazione ospedaliera e collettiva;
- Ogni altra modalità di collaborazione decisa di comune intesa dalle Parti.

Articolo 4

Per dare attuazione al presente Memorandum di Intesa, le Parti potranno adottare Piani di Azione in materia di salute e nutrizione volti a dettagliare le attività da intraprendere.

Articolo 5

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e di coordinamento col compito di valutare le priorità della collaborazione, anche con l'elaborazione di Piani di Azione, e tenere periodicamente informate le Parti sugli sviluppi della collaborazione stessa.

La Commissione sarà costituita da almeno tre membri per ogni Parte e sarà presieduta da due funzionari di alto livello, uno per ciascuna Parte.

La Commissione si riunirà non più di una volta l'anno, salvo diversamente deciso, e potrà essere integrata da esperti nelle diverse discipline, designati dalle Parti.

Articolo 6

Le attività previste dal presente Memorandum d'Intesa saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e del Turkmenistan. Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico delle Parti per quanto di rispettiva competenza.

Articolo 7

Il presente Memorandum si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

La eventuale attività sanitaria connessa alle attività intraprese sarà effettuata in conformità alle leggi e ai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione medica e delle professioni sanitarie non mediche nel Paese ospitante.

Le Parti collaboreranno su una base di eguaglianza, di reciproco beneficio, di condivisione dei risultati.

Articolo 8

Le Parti possono emendare il presente Memorandum per iscritto di comune intesa.

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione e/o attuazione del presente Memorandum di Intesa sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Articolo 9

Il presente Memorandum di Intesa acquista efficacia alla data della firma.

Il presente Memorandum avrà la durata di cinque (5) anni e sarà prorogato automaticamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo che una delle Parti non notifichi all'altra la sua intenzione di porvi fine con un preavviso minimo di sei (6) mesi. La risoluzione del presente Memorandum di Intesa non inciderà sui progetti in corso.

Fatto a Roma il 7 novembre 2019 in due originali, ciascuno in lingua italiana, turkmena e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Il Ministro della Salute
della Repubblica Italiana

Roberto Speranza

Il Ministro della Salute e dell'Industria
medica del Turkmenistan

Nurmuhammet Amannepesov